

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione  
Titolo III - Delle impugnazioni

### **Art. 337 Sospensione dell'esecuzione e dei processi**

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salvo le disposizioni degli [articoli 283, 373, 401 e 407](#).

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.